

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri" Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>	 <p>We prepare for Cambridge English Qualifications</p>
---	--	---

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

**Ai docenti neoassunti I.O. Nocera Umbra
Ai docenti tutor - LL.SS.**

**E p.c. : al Comitato di Valutazione
a Dsga e segreteria amm.va – AA uff.personale
al sito web**

OGGETTO : indicazioni generali sul percorso dei docenti neoassunti

Il periodo di formazione e di prova è disciplinato dal DM 226/2022, diffuso dal MIUR con Nota 30998 del 25/08/2022. Tale periodo è finalizzato specificamente a verificare la **padronanza degli standard professionali** da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (art.4 del DM 226/2022):

- possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti
- possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali
- possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Inoltre, il percorso accerta e verifica (art.13 del D.Lgs 59/17) la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente neoassunto.

I docenti tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova sono:

- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; in ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9- bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

mentre **NON** devono svolgere il periodo di prova i docenti che hanno:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva

I vincitori di concorso non abilitati (DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 - artt. 13 e 18-bis del D.Lgs. 59/2017) sono destinatari nell'a.s. 2024/25 di contratto annuale di supplenza, devono acquisire i crediti formativi universitari/accademici che compongono il percorso di formazione iniziale e, solo successivamente al conseguimento dell'abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

Si rammenta (art.3 DM 226/22) che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo **svolgimento del servizio** effettivamente prestato per almeno:

- *180 giorni di servizio* nel corso dell'anno scolastico (comprende tutti i gg di contratto, per cui anche la sospensione per Natale/Pasqua, i giorni liberi, le domeniche e i festivi, gli esami e scrutini, il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza, mentre sono esclusi: ferie, permessi retribuiti e non, congedi, aspettative e assenze per malattia/infortunio)
- di cui *120 giorni per le attività didattiche* (lezioni, ma anche impegni collegiali, scrutini, dipartimenti....).

Per il personale assunto in **regime di part-time**, il DM 226/22 conferma la CM 36167/15 per la quale, fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti in base all'entità della prestazione lavorativa.

Il docente neoassunto (art.5 DM 226/22) :

- traccia un **Bilancio Iniziale delle Competenze**, entro il secondo mese dalla presa di servizio, in collaborazione con il docente tutor assegnato, in cui il neoassunto compie un'analisi critica delle competenze possedute, delinea i punti da potenziare ed elabora un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta
- si relaziona con il Dirigente scolastico per redigere un **Patto per lo Sviluppo Professionale**, con obiettivi da raggiungere attraverso:
 - le attività formative dell'anno di prova (di cui all'art.6 del DM 226/22),
 - la formazione attivata dalla scuola stessa e/o da reti di scuole
 - autonomamente, tramite la piattaforma sofia.istruzione.itanche utilizzando, allo scopo, i fondi della Carta Docente di cui all'art.1 c.121 della L.107/15
- redige, al termine del percorso di formazione e prova, un **bilancio finale di competenze** per registrare i progressi, l'impatto delle azioni formative e gli ulteriori sviluppi da ipotizzare.

Per la predisposizione dei suddetti documenti, i docenti e le Scuole possono far riferimento alla piattaforma "*Neoassunti INDIRE*", che offre un archivio di modelli liberamente scaricabili all'indirizzo <https://neoassunti.indire.it/toolkit/>.

L'art.6 del DM 226/22 conferma il modello formativo in cui il **percorso di formazione** prevede:

- A. INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE (organizzati secondo la programmazione stabilita dai singoli USR, d'intesa con le scuole polo): 6 ore complessive

- B. LABORATORI FORMATIVI (di norma, con 4 incontri da 3 ore l'uno, su aree trasversali tra cui: didattica digitale, gestione della classe, prevenzione di violenza/bullismo, BES, educazione civica, motivazione all'apprendimento, PTCO, valutazione, educazione sostenibile...): 12 ore
- C. PEER TO PEER con il docente tutor (in cui possono essere osservate, come da art. 9 DM 850/15, le attività di spiegazione, correzione compiti scritti, lavori di gruppo, attività cooperative, clima di classe e relazione educativa, ecc.): almeno 12 ore
- D. FORMAZIONE ON-LINE (su piattaforma INDIRE, da cui scaturisce un "portfolio professionale" personale): 20 ore

per un totale di 50 ore.

Per la strutturazione dei **momenti osservativi** svolti dal docente tutor e dal DS sul docente neoassunto, in allegato A del DM 226/22, vi sono documenti strutturati con indicatori e relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze sopra riportate, espressamente previste all'art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) del DM 226/22.

In vista della fine dell'a.s., e prima della convocazione del Comitato, la Segreteria effettua la verifica delle *precondizioni*, ossia:

- 180 gg di servizio prestato (ridotto proporzionalmente per i part time), come da art.3 DM 226;
- 120 gg di attività didattiche;
- almeno 50 ore di attività di formazione;
- eventuale possesso dei CFU richiesti.

Qualora manchi anche un solo requisito, il DS dispone il rinvio dell'anno di prova, senza alcun coinvolgimento del Comitato.

Tra il termine delle attività didattiche - *compresi gli esami di qualifica e di Stato* - e la conclusione dell'anno scolastico (quindi, entro il 31 agosto), il **Comitato** è convocato dal DS per procedere all'accertamento di cui all'articolo 4 comma 2 del DM 226/22 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento o meno dell'anno di prova.

In tale sede, stante l'art.13 del DM 226/22, il docente neoassunto sostiene un **colloquio** innanzi al Comitato (DS, 3 docenti membri del Comitato e il Tutor), con:

- a. una prima fase in cui il neoassunto presenta le **attività di insegnamento e formazione** e la documentazione contenuta nel **portfolio professionale**, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico (che lo trasmette al Comitato almeno 5 gg prima della data fissata per il colloquio)
- b. una seconda fase, dove il Comitato sottopone al neoassunto il c.d. **test finale** (art.13 DM 226/22), dove:
 - il tutor presenta la sua relazione, anche sulla base delle schede di valutazione
 - analogamente fa il DS, anche sulla base delle schede di valutazione/osservazione
 - si valutano sia "*l'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova*" (ex art.13 c.3 DM 226) sia l'effettivo conseguimento delle competenze descritte nel Bilancio delle competenze. Il Comitato può interloquire con il docente chiedendo chiarimenti o approfondimenti
 - il neoassunto può intervenire per rispondere/precisare quanto è stato presentato

In virtù delle previsioni normative dell'art. 5 c. 5 del DL 44/23, i docenti neoassunti sul sostegno tramite questo articolo di legge svolgono, in aggiunta, una **lezione simulata** dinanzi al Comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dall'USR.

Al termine del test, il Comitato si riunisce per redigere un verbale, che tiene conto delle suddette fasi del colloquio, e dare un **parere sul test finale**:

- in caso di parere *negativo* sul test finale, andranno verbalizzate le aree dell'allegato A al DM 226/22 in cui si sono registrate le lacune; il Comitato non darà un parere sul complessivo superamento dell'anno di prova e il DS emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di

prova, indicando gli elementi di criticità emersi. Nel secondo periodo di prova sarà poi disposta un'apposita visita ispettiva sul neoassunto che ripeterà la formazione/prova

- in caso di parere *positivo* sul test finale, il Comitato darà poi un secondo **parere sul complessivo superamento dell'anno di prova**, in base ai criteri dell'art 4 c.1 del DM 226/22, ossia:
 - a) possesso ed esercizio delle *competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche*, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
 - b) possesso ed esercizio delle *competenze relazionali, organizzative e gestionali*
 - c) possesso ed esercizio delle *competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione*;
 - d) osservanza dei *doveri connessi con lo status di dipendente pubblico* e inerenti la funzione docente;
 - e) partecipazione alle attività formative e *raggiungimento degli obiettivi previsti*

Anche questo secondo parere potrà essere *negativo o positivo*: in ogni caso, il DS emetterà un proprio provvedimento di superamento o non superamento del periodo di formazione e di prova, eventualmente discostandosi dal parere del Comitato che, per il DS, è *obbligatorio ma non vincolante* (art 13 c.5 del DM 226/22).

In caso di superamento del test finale e di **valutazione positiva** del percorso di formazione e prova (art.14 DM 226/22), il DS emetterà un provvedimento motivato di conferma in ruolo.

In caso, invece, di mancato superamento del test finale o di **valutazione negativa** del periodo di prova in servizio, ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.Lgs 59/17 e all'art. 14 c.4 del DM 226/22, il personale docente verrà sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, *non ulteriormente rinnovabile*, con la verifica obbligatoria, da parte di un Dirigente Tecnico Ispettivo, finalizzata all'assunzione di ogni elemento utile a valutare l'idoneità del docente.

Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti

Allegato : DM 226/22